

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda necessario por fine al gravissimo inconveniente pel quale da anni i distretti non hanno mai rilasciato nè rilasciano i congedi a tutti i numerosi ex-militari i quali subirono condanne poi amnistrate, o peggio, furono semplicemente denunciati per qualche reato senza che s'istituisse procedimento o giudizio, sia perchè non si riteneva procedere per mancanza di elementi positivi, sia perchè, sopraggiunta l'amnistia, non si tenne più calcolo della denuncia; inconveniente che impedisce ai numerosi interessati di emigrare, di avere il pacco vestiario, il premio di smobilitazione, l'anticipo sulla polizza, ecc. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carboni Vincenzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica, e dell'industria e commercio, per sapere se non si trovi opportuno che ancora (per l'ultima volta) nell'anno scolastico 1921-22, sia istituita presso gli Istituti superiori una sessione straordinaria di esami per i militari ed ex-militari e precisamente nel dicembre 1921 o gennaio 1922. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Krekich ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non trovi opportuno, in vista della grande diffusione che va prendendo all'estero la lingua internazionale ausiliaria Esperanto, d'istituire col prossimo anno scolastico 1921-22 in Roma - in via di puro esperimento per ora - dei corsi liberi di detta lingua all'Università e all'Istituto superiore di studi commerciali, e di nominare all'uopo una Commissione che studi seriamente il problema, usando all'uopo quali competenti tecnici degli insegnanti dell'Istituto romano di Esperanto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Krekich ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se - come norma di condotta, pei commissari degli alloggi, e per le parti contendenti, si chiede la soluzione del seguente quesito - pur riconoscendo l'ampiezza dei poteri eccezionali, di natura politico-amministrativa, concessi ai Regi commissari per gli alloggi per risolvere il grave problema delle abitazioni, e, pur riconoscendo che le loro funzioni, quali organi dell'Amministrazione sono dirette a mantenere l'ordine pubblico ed a fine di pacificazione so-

ciale - le facoltà, loro concesse, si possano intendere estese sino al punto d'impedire l'esecuzione di sentenze del magistrato ordinario, che ordinino la reintegrazione in possesso a seguito di spoglio violento e clandestino, specialmente quando la vertenza non interceda tra il proprietario della casa e l'inquilino, ma tra costui ed un terzo, il quale arbitrariamente abbia occupata l'abitazione.

« Per verità, non un dubbio qualsiasi in proposito sarebbe possibile, per le seguenti ragioni:

a) perchè vertenze somiglianti non mettono capo al rapporto locatizio, in virtù del quale bene i Regi commissari hanno il diritto di sospendere il provvedimento di sfratto in pendenza dell'appello;

b) perchè, in materia di reintegrazione in possesso a seguito di spoglio violento e clandestino, il potere politico non ha che vedere;

c) perchè, anzi, essendo tali pronunce giudiziarie dirette a ristabilire l'equilibrio violato, *ne cives ad arma veniant*, i Regi commissari per gli alloggi devono ritenersi cointeressati - per la tutela dell'ordine pubblico - a che la reintegrazione in possesso si avveri;

d) perchè una qualsiasi ingerenza dei Regi commissari per gli alloggi frusterebbe gli scopi di cosiffatti contingenti provvedimenti, i quali ai sensi dell'articolo 696 Codice civile, vanno ordinati sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazioni, e con la maggiore celerità di procedura, contro qualsiasi persona, fosse pure il proprietario della casa, di cui si è patito lo spoglio; e ciò in omaggio al noto principio: *spoliatus ante omnia restituendus*; tanto vero che, assai spesso, si concede l'esecuzione provvisoria di tali sentenze anche prima della formalità del registro;

e) perchè, ove un contrario principio potesse prevalere, dovrebbe ritenersi - per un cittadino violentemente spogliato del suo legittimo possesso - cessata ogni garanzia dei propri diritti a norma della legge comune;

f) perchè, adottando una diversa interpretazione, si arriverebbe all'assurdo di potersi, qualunque privato cittadino, credere nel diritto (sotto lo specioso pretesto di essere in cerca di un'abitazione) di occupare arbitrariamente quella altrui, facendo a meno di ogni provvedimento di autorità, e di ogni forma di legge e di procedura, e perfino dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, che pur si è riconosciuto esser sempre necessario anche quando si tratti di mettere in esecuzione provvedimenti dei Regi commissari per gli alloggi;

g) perchè, con siffatto principio, si consacrerrebbero e legittimerebbero la violenza e la frode.